

Causa C-617/20

Domanda di pronuncia pregiudiziale

Data di deposito:

20 novembre 2020

Giudice del rinvio:

Hanseatisches Oberlandesgericht in Bremen (Germania)

Data della decisione di rinvio:

11 novembre 2020

Istante:

E.G.

Opponent:

T.N.

N.N.

Hanseatisches Oberlandesgericht di Brema

(omissis)

Ordinanza

Nella causa riguardante la successione di W. N., deceduto il 21 maggio 2018 a Brema,

De cuius

Parti:

1. E.G., (omissis) Brema

Istante

2. T.N., (omissis) L'Aia (Paesi Bassi),

3. N.N., (omissis) L'Aia (Paesi Bassi),

OppONENTI

(omissis)

La Quinta Sezione civile dell'Hanseatisches Oberlandesgericht in Bremen (Tribunale superiore anseatico del Land di Brema, Germania) (omissis)

in data 11 novembre 2020 così ha provveduto: **[Or. 2]**

- I. Il procedimento è sospeso in attesa di una pronuncia pregiudiziale della Corte di giustizia dell'Unione europea sull'interpretazione degli articoli 13 e 28 del regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo (in prosieguo: il «regolamento n. 650/2012»).
- II. Questo Collegio sottopone alla Corte di giustizia dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 267, secondo comma, TFUE, le seguenti questioni pregiudiziali vertenti sull'interpretazione degli articoli 13 e 28 del regolamento n. 650/2012.
 - 1) Se la dichiarazione di rinuncia di un erede, resa dallo stesso dinanzi al giudice dello Stato membro giurisdizionalmente competente in base alla sua residenza abituale e conformemente ai requisiti di forma ivi vigenti, sostituisca la dichiarazione di rinuncia da presentare al giudice di un altro Stato membro, giurisdizionalmente competente per la successione *mortis causa*, cosicché venga considerata efficace al momento del rilascio della dichiarazione (sostituzione).
 - 2) Nell'ipotesi in cui si debba rispondere in senso negativo alla questione sub 1):

Se, ai fini dell'efficacia della dichiarazione di rinuncia, occorra che il l'autore, oltre alla dichiarazione resa in forma valida dinanzi al giudice giurisdizionalmente competente in base alla sua residenza abituale, comunichi l'avvenuto rilascio di tale dichiarazione anche al giudice giurisdizionalmente competente per la successione.
 - 3) Nell'ipotesi in cui si debba rispondere in senso negativo alla questione sub 1) e in senso affermativo alla questione sub 2):
 - a) Se, ai fini dell'efficacia della dichiarazione di rinuncia, in particolare ai fini del rispetto dei termini vigenti *in loco* per la presentazione della dichiarazione, sia sufficiente rivolgersi al giudice competente per la successione nella lingua ufficiale della sua giurisdizione.

- b) Se, ai fini dell'efficacia della dichiarazione di rinuncia, in particolare ai fini del rispetto dei termini vigenti *in loco* per la presentazione della dichiarazione, occorre presentare al giudice giurisdizionalmente competente per la successione una copia originale dell'atto di rinuncia emesso dal giudice competente in base alla residenza abituale del suo autore [**Or. 3**], corredato di traduzione.

III. Motivazione

1.

Il *de cuius*, cittadino olandese nato il 4 gennaio 1945, decedeva a Brema in data 21 maggio 2018. L'istante è la vedova del medesimo, mentre le parti sub 2. e 3. sono discendenti del fratello del *de cuius*, anteriormente deceduto.

L'istante, con atto del 21 gennaio 2019 redatto in forma notarile, chiedeva l'emissione di un certificato successorio collettivo attestante la successione legittima del *de cuius* a suo favore per una quota pari a 3/4 e a favore dei due ricorrenti per una quota pari rispettivamente a 1/8. Poiché l'istante incontrava difficoltà nella produzione dei certificati necessari ai fini della valutazione della successione legittima, l'Amtsgericht Bremen (Tribunale circoscrizionale di Brema, Germania), giudice competente per le successioni, contattava una prima volta i ricorrenti con lettera del 19 giugno 2019 e li informava della domanda di certificato successorio dinanzi al medesimo presentata. Al contempo il giudice chiedeva di inviare determinati atti meglio precisati. In seguito, in data 14 agosto 2019, perveniva un messaggio di posta elettronica di un certo signor K. che indicava di essere stato incaricato dai ricorrenti di chiedere chiarimenti sulla consistenza della successione. Il giudice competente in materia di successioni dichiarava di non essere in grado di fornire una risposta e consigliava di rivolgersi a un consulente legale. Non pervenivano per il momento ulteriori dichiarazioni da parte dei ricorrenti. Dopo che, infine, l'istante aveva presentato i certificati richiesti, i ricorrenti venivano interpellati con lettera del 22 novembre 2019 in merito alla domanda di certificato successorio dal giudice competente per le successioni, che provvedeva contestualmente ad inviarlo loro. Già in data 13 settembre 2019 i ricorrenti avevano rilasciato presso il Tribunale circoscrizionale dell'Aia (Paesi Bassi) una dichiarazione di rinuncia all'eredità, registrata nel registro delle successioni locale il 30 settembre 2019. Con lettera del 13 dicembre 2019, redatta in lingua neerlandese, i ricorrenti presentavano al giudice competente per le successioni copie dei corrispondenti atti rilasciati dal tribunale circoscrizionale dell'Aia. Con lettera del 3 gennaio 2020, il giudice competente per le successioni comunicava ai ricorrenti che, in mancanza di traduzione in lingua tedesca, la comunicazione e gli atti non potevano essere evasi. Il ricorrente [**Or. 4**] sub 3. replicava quindi con lettera del 15 gennaio 2020 (in tedesco) che l'eredità veniva rifiutata e che la relativa dichiarazione in lingua neerlandese era registrata presso il tribunale, conformemente al diritto dell'Unione, e pertanto non necessitava di alcuna traduzione. In risposta, il giudice competente per le

successioni richiamava l'attenzione sulla traduzione mancante e sui termini vigenti per la rinuncia.

Con decisione del 27 febbraio 2020, il giudice competente per le successioni accertava, ai sensi dell'articolo 352e, paragrafo 1, del FamFG (legge sul procedimento nelle cause in materia familiare e nelle questioni di volontaria giurisdizione; in prosieguo: il «FamFG»), i fatti necessari per il rilascio del certificato successorio. Con lettera del 19 marzo 2020 (pervenuta il 27 marzo 2020), entrambi i ricorrenti impugnavano detta decisione, notificata loro in data 6 marzo 2020, chiedendo una proroga per ulteriori motivazioni. Il 30 luglio 2020 i ricorrenti presentavano quindi copie a colori degli atti rilasciati dal tribunale circoscrizionale dell'Aia con relativa traduzione. A seguito di un'ulteriore contestazione sollevata dal giudice competente per le successioni, riguardante l'assenza degli originali degli atti, in data 17 agosto 2020 il giudice medesimo riceveva gli atti originali. Con decisione del 2 settembre 2020 il giudice competente in materia di successioni non accoglieva l'istanza e invitava questo Collegio a pronunciarsi al riguardo. A titolo di motivazione, il giudice competente per le successioni dichiarava che i ricorrenti sarebbero diventati (co-)eredi del *de cuius*, in quanto non avrebbero rispettato il termine per la rinuncia all'eredità. Per un'efficace rinuncia non sarebbero sufficienti né il mero rinvio all'avvenuta rinuncia dinanzi al giudice olandese, né l'invio di copie, ma solo la ricezione degli atti originali; questi ultimi tuttavia sarebbero pervenuti al giudice competente per le successioni solo successivamente alla scadenza del termine di sei mesi previsto per l'esercizio della rinuncia.

2.

L'impugnazione proposta dai ricorrenti è ricevibile ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 1, del FamFG e ammissibile ai sensi degli articoli 59, paragrafo 1, 61, paragrafo 1, e 63, paragrafo 1, del FamFG. Pertanto occorre esaminare nel merito la questione della tempestività della rinuncia.

- a) Poiché i ricorrenti non risiedono in Germania e il *de cuius* possedeva la cittadinanza olandese, alla successione si applicano le disposizioni del regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla **[Or. 5]** creazione di un certificato successorio europeo. Su tale base, le decisioni sulla successione spettano all'organo giurisdizionale competente in materia di successioni di Brema, in quanto giudice nella cui giurisdizione il *de cuius* aveva la residenza abituale al momento della morte (articolo 4 del regolamento n. 650/2012). Inoltre, in linea di principio, alla successione si applicano le norme di diritto sostanziale tedesco, poiché anche a tale riguardo rileva la residenza abituale del defunto al momento del decesso (articolo 21, paragrafo 1, del regolamento n. 650/2012). Diversamente da quanto ritiene il giudice competente per le successioni, la questione

dell'efficacia della rinuncia all'eredità non dipende unicamente dall'articolo 1945 BGB (codice civile tedesco). Il regolamento n. 650/2012 prevede piuttosto, per quanto riguarda la rinuncia all'eredità, norme speciali sulla competenza e la forma, agli articoli 13 e 28.

Ai sensi dell'articolo 13 del regolamento n. 650/2012, sono competenti a ricevere una dichiarazione di rinuncia, oltre all'organo giurisdizionale competente a decidere sulla successione ai sensi dell'articolo 4 del medesimo regolamento, gli organi giurisdizionali dello Stato membro di residenza abituale dell'autore della rinuncia; sussiste una competenza concorrente (omissis) [riferimenti dottrinali nazionali]. La competenza territoriale del giudice dell'autore della rinuncia si fonda sulle disposizioni in tal senso autonome di diritto olandese; poiché i ricorrenti risiedono all'Aia, molti elementi fanno ritenere che il giudice circoscrizionale dell'Aia sia il giudice competente *ratione loci*. Il contrario non è né evidente, né provato. Inoltre, ai sensi dell'articolo 28, lettera b), con riferimento alla forma della dichiarazione di rinuncia, trovano applicazione le norme del luogo di residenza della persona autrice della dichiarazione.

- b) Tuttavia, appare controverso se già la dichiarazione di rinuncia resa dinanzi al giudice del luogo di residenza del dichiarante comporti l'efficacia della rinuncia per il giudice della successione, ovvero la cosiddetta sostituzione [così l'orientamento nettamente prevalente (omissis)] [riscontri dottrinali e giurisprudenziali]. Secondo l'orientamento opposto occorrerebbe trasmettere la dichiarazione nelle dovute forme al giudice della successione o, quantomeno, informarlo (omissis) [Or. 6] (omissis) [riferimenti di dottrina]

La tesi contraria può essere basata sui considerando 32 e segg. del regolamento, che affermano in tal senso, inter alia, che dovrebbero essere le stesse persone che scelgono di avvalersi della possibilità di rendere dichiarazioni nello Stato membro di residenza abituale a informare l'organo giurisdizionale che si occupa della successione dell'esistenza di tali dichiarazioni entro i termini stabiliti dalla legge applicabile alla successione. Se ne potrebbe dedurre che il legislatore abbia considerato che la dichiarazione di rinuncia resa dinanzi al giudice nel luogo di residenza del dichiarante possa produrre effetti giuridici solo dopo che il giudice competente per la successione ne sia venuto a conoscenza. In tal senso potrebbe deporre, in particolare, il fatto che l'articolo 13 del regolamento n. 650/2012 – diversamente, per esempio, dall'articolo 344, paragrafo 7, del FamFG – non preveda alcun obbligo da parte del giudice nel luogo di residenza del dichiarante di informare il giudice della successione della ricezione di una dichiarazione di rinuncia.

- c) Di conseguenza, l'esito del procedimento, ovvero la questione se i ricorrenti abbiano rinunciato tempestivamente all'eredità, dipende dall'interpretazione degli articoli 14 e 28 del regolamento n. 650/2012.

Poiché il diritto sostanziale tedesco, applicabile alla presente fattispecie ai sensi dell'articolo 21 del regolamento n. 650/2012, non richiede un'accettazione espressa dell'eredità [articolo 1942 BGB – principio dell'acquisizione automatica (omissis)] [indicazione di fonti di dottrina], in assenza di una rinuncia esercitata entro i termini, i ricorrenti sono divenuti coeredi (articolo 1943 BGB). In linea di principio il termine per la rinuncia è di sei settimane e inizia a decorrere dal momento in cui si viene a conoscenza dell'evento e del motivo di chiamata all'eredità (articolo 1944, paragrafo 1, BGB). Se, come nella specie, l'erede soggiorna all'estero, il termine per la rinuncia è di sei mesi (articolo 1944, paragrafo 3, BGB). L'erede viene a conoscenza dell'evento quando è informato che si è verificato il caso di successione ai sensi dell'articolo 1942 BGB. A tal fine egli deve aver appreso in modo attendibile le circostanze rilevanti in base alle quali può essere attesa un'azione. Il termine per esercitare la rinuncia non inizia a decorrere per effetto dell'obbligo di conoscenza, né per ignoranza colpevole. La circostanza determinante che l'erede deve conoscere è il verificarsi della successione. Inoltre, nel caso della successione [Or. 7] legittima, come nella presente fattispecie, rilevano il rapporto di parentela su cui si fonda la posizione di erede (compresa la condizione di partner) e l'assenza o l'esclusione di eredi con grado di parentela più prossimo. Questo Collegio ritiene dubbio che già la comunicazione del 19 giugno 2019 da parte del giudice competente per le successioni abbia procurato ai ricorrenti – in modo attendibile – la necessaria conoscenza. Da un lato, non era allegata a tale lettera la domanda di certificato successorio da cui emergeva il motivo del ricorso (successione legittima). Dall'altro, la richiesta di certificati da parte del giudice competente in materia di successioni denotava che gli accertamenti sulla successione legittima non erano ancora conclusi. Si aggiunga che i ricorrenti, che sono cittadini olandesi, non erano tenuti a conoscere le norme tedesche sulla successione legittima, tanto più che si trattava di una successione di secondo grado (articolo 1925 BGB). Lo stesso giudice competente per le successioni non è partito dal presupposto, nel calcolo dei termini, che tale comunicazione avesse già procurato ai ricorrenti la conoscenza necessaria ai sensi dell'articolo 1944 BGB. Questo Collegio condivide tale opinione. I ricorrenti hanno tuttavia acquisito detta conoscenza al più tardi il 13 settembre 2019, poiché a quel punto hanno reso la dichiarazione di rinuncia dinanzi al tribunale circoscrizionale dell'Aia, la qual cosa implica che considerassero di essere divenuti eredi.

- (1) Laddove si segua l'orientamento dominante, che si basa su una sostituzione della dichiarazione di rinuncia, la dichiarazione di rinuncia sarebbe divenuta efficace già nel momento in cui è stata resa dinanzi al tribunale circoscrizionale dell'Aia in data 13 settembre 2019. Il termine previsto *ex lege* di cui all'articolo 1944, paragrafo 3, BGB sarebbe dunque rispettato e i ricorrenti non sarebbero divenuti eredi.

- (2) Se, per contro, alla luce del considerando 32, non si parte dal presupposto di una sostituzione completa, ai fini dell'efficacia della rinuncia potrebbe in aggiunta rilevare il momento in cui è venuta a conoscenza dei fatti il giudice competente in materia di successioni di Brema (giudice che si occupa della successione). A questo punto sorge tuttavia la questione relativa alle condizioni che devono essere soddisfatte per rendere efficace la rinuncia:
- (a.) Se si considerasse sufficiente la mera informazione del giudice investito della successione, eventualmente anche nella lingua dell'autore della rinuncia, la rinuncia sarebbe divenuta efficace già il 13 dicembre 2019, quindi entro i termini. Si arriverebbe a una conclusione analoga se fosse previsto che le copie degli atti rilasciati al momento presentazione della dichiarazione da parte del giudice del luogo di residenza [Or. 8] dell'autore possano essere allegate come semplici copie. Sarebbe poi di competenza del giudice investito della successione procurarsi una conferma chiedendo informazioni presso il giudice dell'altro Stato membro (articolo 26 del FamFG).
 - (b.) Se si esigesse, alla luce della legislazione vigente presso il foro del giudice investito della successione (articolo 21, paragrafo 1, del regolamento n. 650/2012), che l'informazione dell'avvenuta rinuncia venga presentata in lingua tedesca [articolo 184 del Gerichtsverfassungsgesetz (legge sul sistema giudiziario; in prosieguo: il «GVG»)], ciò sarebbe avvenuto con la lettera dei ricorrenti del 15 gennaio 2020; anche in tale caso il termine per la rinuncia sarebbe stato rispettato. In tale circostanza il giudice della successione dovrebbe allo stesso modo procurarsi autonomamente la necessaria conferma (gli atti) presso il giudice dello Stato membro.
 - (c.) Se invece, come ritenuto dal giudice competente per le successioni, si presuppone che la rinuncia efficace richieda, nonostante l'articolo 13 del regolamento n. 650/2012, che al giudice investito della successione debbano pervenire i certificati rilasciati dal giudice dello Stato membro in originale e corredati di traduzione autenticata nella lingua del giudice della successione, ciò sarebbe avvenuto nel mese di agosto 2020, cosicché la rinuncia sarebbe stata tardiva. Sia consentito osservare, tuttavia, che un'interpretazione del genere contribuirebbe ben poco alla semplificazione dei rapporti giuridici a livello europeo cui mira il regolamento, poiché in tal caso l'interessato potrebbe esercitare la rinuncia direttamente presso il giudice investito della successione.

(omissis)

[Firme]

(omissis)

(omissis) [Copia]

DOCUMENTO DI LAVORO